

**PATRIMONIO E TRUST*****Trust ed iscrizione nel registro delle imprese***

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 43/14 Cron. del 10/01/2014**, il Tribunale di Frosinone ha ordinato l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente dell'atto di **cessione di quote** sociali in favore del trustee, di nazionalità italiana, di un trust interno.

Nel caso in esame il notaio rogante ha depositato in data 7/10/2013 ricorso, ex articolo 2189, comma 3, Cod.Civ., avverso il rifiuto di iscrizione nel **Registro delle Imprese** avanti il Giudice del Registro.

Il Tribunale di Frosinone, riprendendo le argomentazioni ormai consolidate della giurisprudenza di merito, ha ritenuto ormai superata ogni perplessità circa **l'ammissibilità** del trust interno nel nostro ordinamento e, pertanto ha accolto il **ricorso** proposto e ha ordinato la relativa iscrizione dell'atto oggetto di causa.

Sul punto è bene ricordare che il trust è uno strumento negoziale di origine anglosassone che ha ricevuto nell'ordinamento italiano un espresso riconoscimento legislativo con la **ratifica** della "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento" adottata a l'Aja **1/7/1985** e ratificata dall'Italia con la **L. 464/1989**.

A seguito di tale ratifica è sorto il problema dell'ammissibilità del **trust** meramente **interno**, figura che ricorre allorquando i **soggetti** coinvolti ed i **beni** interessati sono **italiani** ed è solo la legge scelta dal disponente ad essere straniera.

Parte **della dottrina** ritiene inammissibile il cosiddetto trust interno poiché avrebbe comportato una violazione dell'articolo **2740 Cod.Civ.**, quale norma italiana inderogabile o di applicazione necessaria, **in frode ai creditori**, nonché una violazione del principio della tipicità dei diritti reali e della tendenziale tassatività degli atti soggetti a trascrizione.

L'altra parte della dottrina e la prevalente **giurisprudenza di merito** hanno ritenuto che il trust interno invece fosse ammissibile proprio sulla base delle disposizioni contenute nella **Convenzione dell'Aja** con il solo limite che gli effetti perseguiti non si pongano in contrasto con quelli dell'ordinamento giuridico italiano.

Innanzitutto si rileva la condivisa recessività del principio del **numerus clausus** dei diritti reali, a fronte del riconoscimento di plurimi statuti proprietari e, dunque, anche di una

**proprietà** particolarmente conformata, quale quella attribuita al trustee (Tribunale di Urbino, sentenza 11/11/2011).

In secondo ordine si osserva che l'effetto segregativo è previsto proprio dalla Convenzione in deroga all'ordinamento e che **l'articolo 11** della **L. 364/1989** deve ritenersi eccezione di fonte legislativa al principio della responsabilità limitata.

**Nell'ordinamento italiano** ci sono plurime ipotesi di segregazione patrimoniale, di patrimoni destinati e di patrimoni separati: ad esempio in tema **di fondo patrimoniale**, gli articoli 167 ss. Cod.Civ. vincolano alle esigenze della famiglia i beni costituiti in fondo patrimoniale, sui quali possono soddisfarsi solo i creditori indicati all'articolo 170 Cod.Civ.; in **tema di mandato** articolo 1707 Cod.Civ. prevede un meccanismo di separazione per i beni mobili o i crediti acquistati in proprio dal mandatario per conto del mandante in forza di atto avente data certa anteriore al pignoramento; in tema **di rendita vitalizia** l'articolo 1881 Cod.Civ. prevede che può divenire "patrimonio separato" la rendita vitalizia costituita a titolo gratuito nei limiti del bisogno alimentare del beneficiario (Tribunale di Bologna sentenza n. 4545 del 1/10/2003).

Non esistono dunque effettivi ostacoli ordinamentali all'ammissibilità di **trust interni**, ma il Giudice ha il potere-dovere di **negare il riconoscimento** al trust ogni qualvolta dall'esame dello specifico programma, si ravvisi un intento in **frode alla legge** o comunque in contrasto con l'ordinamento interno (Tribunale Reggio Emilia, sentenza 14/5/2007).

In conclusione si può affermare che i **trust "interni"** sorgono in conseguenza della scelta, da parte **del settlor**, di una legge regolatrice idonea; la scelta è da ritenersi libera e legittima ex articolo 6 della Convenzione; secondo la regola generale di cui all'articolo 11, i trust istituiti in **conformità** alla legge determinata in base al Capitolo II devono **essere riconosciuti** come tali; in forza degli articoli 15, 16 e 18, qualora i trust riconosciuti producano effetti contrastanti con **norme inderogabili** o di applicazione necessaria della *lex fori* o con principi di **ordine pubblico** del foro, l'applicazione della legge straniera dovrà cedere il passo a quella della legge interna; infine, ex articolo 13, qualora un trust "interno", regolato da legge straniera, produca effetti ripugnanti per l'ordinamento che non siano colpiti dagli articoli 15, 16 e 18, è possibile negare tout court il riconoscimento.